



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Carlo Coco

Valeria Vaccari

Marcella Angelini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 248/2021 RGA promossa da:

MARCO SOLDATI (C.F. SLDMRC68E01I304E), con il patrocinio dell'avv. Paolo NALDI e dell'avv. Matteo URBINATI e avv. Stefano CIAPPINI - domiciliata telematicamente

appellante

contro

INPS (C.F. 02142150404), con il patrocinio dell'avv. Anna Paola CIARELLI e dell'avv. Renato VESTINI e avv. Oreste MANZI - domiciliata telematicamente

appellato

*posta in decisione all'udienza collegiale del 30/11/2021,
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Rimini ha respinto la domanda di Soldati Marco, volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare presentata in via amministrativa nel giugno 2019 in relazione ai propri due figli (entrambi portatori di handicap grave).

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della pretesa, essendo ostativo che:

“– il Tribunale di Rimini con sentenza n.448/2019 in data 27\05\2019 allegata in atti abbia disposto l'affidamento congiunto dei figli in misura perfettamente paritaria ad entrambi i genitori legalmente separati senza disporre nulla in relazione alla percezione degli assegni per il Nucleo Familiare;

– entrambi i figli Manuel e Fabio (maggiorescenze) SOLDATI risiedano presso la madre;

SENTENZA N. 996/2021
Depositata il 30 DIC 2021
R.G. n. 248/21 Cron. n. 3765/21

– la madre MONTICELLI Irene non abbia rilasciato la dichiarazione di assenso necessaria ai fini dell'autorizzazione alla corresponsione dell'Assegno al Nucleo Familiare" (pag. 2 della sentenza).

Ha proposto appello il Soldati, sulla base di un unico articolato motivo di diritto: "Il Tribunale ... non ha tenuto conto di un elemento giuridico fondamentale: il diritto ai trattamenti di famiglia è un diritto soggettivo individuale perfetto.

In caso di separazione o divorzio è il giudice del suddetto procedimento che deve stabilire se gli assegni familiari facciano parte dell'assegno divorzile o di separazione. Qualora nulla venga statuito, nessun altro può interferire nell'attribuzione secondo legge ...

Pertanto, il soggetto avente diritto a chiedere la prestazione è il titolare del rapporto di lavoro subordinato che abbia i figli collocati, anche solo parzialmente, presso di sé.

Nella sentenza di separazione tra i coniugi Soldati e Monticelli, il tribunale di Rimini ha disposto il non luogo a provvedere sugli assegni familiari "... trattandosi di questioni che trovano completa regolazione nella normativa tributaria e per i quali la sentenza di separazione può solo determinare i presupposti (come, nel caso di specie, la collocazione paritaria dei figli presso ciascun genitore)"(allegato documentale doc 5 primo grado).

Da ciò si evince chiaramente che il Soldati, quale genitore affidatario paritario dei minori possiede i requisiti per l'erogazione della prestazione richiesta."

L'appellante adduce più specificamente cinque argomenti:

- a) il ricorrente è l'unico possibile beneficiario della prestazione in quanto titolare di rapporto di lavoro subordinato, mentre la moglie non ha il diritto di chiedere gli ANF per mancanza dei requisiti di legge, non godendo di redditi da lavoro dipendente o pensione
- b) La sentenza di separazione, come detto, prevede il collocamento paritario dei figli presso entrambe le residenze genitoriali
- c) Nessuna norma prevede che il coniuge possa porre il veto o debba prestare il consenso in relazione al diritto alla percezione degli assegni familiari
- d) Il provvedimento di affidamento non determina di per sé modifiche in ordine al dovere di mantenere il minore
- e) Gli assegni familiari non fanno parte dell'assegno di mantenimento e quindi non spettano alla madre
- f) La residenza "anagrafica-formale" dei figli presso la madre non inficia il collocamento paritario della prole presso i genitori e quindi non costituisce elemento ostativo all'autorizzazione

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'INPS, che ha ribadito le ragioni svolte ed accolte in prime cure.

La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

La motivazione del Tribunale, per quanto estremamente sintetica, è corretta nell'individuazione di un elemento determinante il difetto dei presupposti per l'accoglimento della domanda: la stabile residenza dei minori presso l'altro genitore separato.

La circostanza (indicata al secondo alinea del breve passaggio motivazionale sopra riportato) non è contestata dal ricorrente/appellante, che si limita ad affermare che la sentenza di separazione prevede il collocamento paritario (punto b), sopra) e che la residenza anagrafica-formale non inficia il collocamento paritario della prole presso entrambi i genitori (punto f), sopra): è evidente che nessuna delle due affermazioni vale a far ritenere che i figli convivano effettivamente (anche) con il padre. Già in primo grado l'INPS affermava (con enfasi grafica) che *"... è incontestato che ... i figli MANUEL e FABIO risiedono stabilmente con la madre a Bellaria Igea Marina, via Ravenna n. 90, come da documentazione che si produce in atti"* (pag. 3 della memoria di costituzione).

Tanto premesso, in punto di fatto, va ricordata la *ratio* dell'istituto, come assai efficacemente enunciata da Cassazione civile sez. lav., 09/09/2003, n.13200, la quale ha posto in evidenza come si realizzi con esso *"una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno dei propri componenti"*, il che presume dunque la convivenza del destinatario del beneficio con i soggetti meritevoli della tutela (tanto che viene chiarito come il *"nucleo ... può essere composto anche da una sola persona che si trovi nelle condizioni previste dal successivo comma Ed è in relazione a tale nucleo familiare che viene determinato, ai sensi del 2 comma, l'importo da erogare "in misura differenziata" a seconda delle necessità e "in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo" medesimo"*).

La conclusione è che *"... il reddito da tenere presente ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest'ultimo viene in considerazione solo per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell'assegno, l'ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell'altro coniuge affidatario"*. Le ragioni della decisione evidenziano una doverosa attenzione all'elemento del *bisogno del nucleo familiare* e devono dunque tenere conto della sostanziale sua consistenza¹.

¹ così l'*excursus* in motivazione *"Nel periodo in cui era in vigore l'istituto degli assegni familiari sono state emanate due norme per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati e favorire in ogni caso il coniuge cui erano affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità del diritto alla corresponsione degli assegni. L'art. 211 della L. n. 151 del 19-5-75, prevede che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge"; l'art. 9 della L. n. 903 del 9-12-77, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, dopo avere previsto che tutte le prestazioni in favore della famiglia "possono essere corrisposte, in alternativa, alla donna lavoratrice... con gli stessi limiti previsti per il*

In altre parole – ed in conclusione – per potersi dare corso all'erogazione del richiesto assegno, occorre documentare sia la consistenza complessiva del reddito familiare sia la sussistenza delle condizioni sostanziali meritevoli della tutela, che possono essere frutto di un'indicazione congiunta dei coniugi ovvero, in mancanza, della verificata sussistenza del nucleo familiare protetto ed in questo senso deve leggersi la circolare INPS n. 210/1999, riportata solo in parte dall'appellante e reperibile invece per intero agli atti dell'Istituto (doc. e): "Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati,

lavoratore", al secondo comma stabilisce che "nel caso di richiesta di entrambi i genitori (le prestazioni) debbono essere corrisposte al genitore con il quale il figlio convive".

Abolito l'istituto degli assegni familiari queste norme sono rimaste in vigore (perché non abrogate esplicitamente o implicitamente da norme successive), la prima, ai fini della scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso e la seconda per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati che abbiano entrambi diritto alla corresponsione. Per tutto il resto, però, il regime è radicalmente mutato con la introduzione dell'assegno per il nucleo familiare col D. L. n. 69 del 13-3-88, convertito in L. n. 153 del 1988.

La Corte ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 7668 del 20-8-96, che, come è stato messo in luce dalla dottrina, il nuovo istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per accentuare il processo di redistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, 2 comma, prima parte, L. n. 153 del 1988). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari, che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a causa di tali difetti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, 2 comma, seconda parte, L. n. 153-1988). Si realizza, così, con l'istituto in esame una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno dei propri componenti.

In proposito, rileva il Collegio che la suddetta finalità della L. n. 153-88 (di operare cioè la redistribuzione del reddito favorendo le famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro particolari situazioni) dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova normativa, che al 6 comma dell'art. 2 definisce il nucleo familiare, precisando che lo stesso "è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati", comprendendo in esso tutte le persone in favore delle quali è erogata la prestazione assistenziale, anche maggiorenni, purché si trovino "nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"; nucleo che può essere composto anche da una sola persona che si trovi nelle condizioni previste dal successivo comma 8. Ed è in relazione a tale nucleo familiare che viene determinato, ai sensi del 2 comma, l'importo da erogare "in misura differenziata" a seconda delle necessità e "in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo" medesimo.

La finalità assistenziale del nuovo istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da tenere presente ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest'ultimo viene in considerazione solo per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell'assegno, l'ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell'altro coniuge affidatario.

non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.

Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia".

Una lettura diversa delle norme, affidata al mero dato formale, tradirebbe il significato e la finalità dello strumento.

Conclusivamente, integrata la motivazione nei termini sopra esposti, il dispositivo dell'impugnata sentenza risulta conforme a diritto e la controversia deve essere decisa come in calce.

Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da richiesta in calce al ricorso. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto.

P.q.m.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SOLDATI MARCO avverso la sentenza n. 99/2020 del Tribunale di Rimini resa in data 17/9/2020 e pubblicata il giorno 21/10/2020, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. respinge l'appello;
2. nulla sulle spese, ex art. 152 disp.att.c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto

Bologna, 30/11/2021
Il Consigliere est.
dott. Marcello Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

Il Presidente
dott. Carlo Coco

minuta depositata il giorno 16-12-2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30/12/2021.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi